

Provincia di Biella

Ordinanza n° 36/620-3-Soprana3 – Domanda datata 22 febbraio 2019 della società S.I.I. Spa, con sede in Vercelli, per trasferimento della titolarità, rinuncia parziale, variante sostanziale in via di sanatoria e riunione di captazioni diverse in unica utenza idrica, nell'ambito della concessione preferenziale assentita al Comune di Curino con D.D. della Provincia di Biella 24 maggio 2005, n° 2.036, per derivazione d'acqua pubblica sotterranea da sorgenti tributarie del bacino del rio Bisingana, ubicate in Comune di Soprana, ad uso potabile (fornitura d'acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico - gestione servizio idrico del Comune di Curino). Fascicolo provinciale Soprana3 - Codice di utenza regionale BI 10305.

Premesso che con D.D. della Provincia di Biella 11 aprile 2005, n° 1.320, venne assentita alla società Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese – Sii Spa, con sede in Vercelli, la concessione preferenziale ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 4,75 ed un volume massimo annuo di metri cubi 149.796, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,75 d'acqua pubblica sotterranea da un gruppo di dieci sorgenti di cui nove ubicate in località Vaglio del Comune di Pettinengo ed una in località Fontanin dei Ladri del Comune di Curino, per uso potabile (fornitura di acqua al Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Ronco Biellese - fornitura di acqua al consumo umano tramite reti di acquedotto aventi interesse pubblico generale);

Dato atto che la suddetta concessione, per effetto della D.D. n° 1.320/2005 e secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., venne accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento di concessione e, pertanto, sarebbe venuta a scadere in data 10 aprile 2035;

Richiamata la recente D.D. della Provincia di Biella 10 dicembre 2018, n° 1.395, con cui è stata assentita in via di sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775, come sostituito dall'articolo 96, comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., alla società SII - Servizio idrico Integrato del Biellese e del Vercellese Spa, con sede in Vercelli, specifica variante sostanziale ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla concessione preferenziale assentita in precedenza alla stessa con D.D. della Provincia di Biella n° 1.320/2005, nell'ambito della quale la sorgente BI-S-0332, ubicata in località Fontanin dei Ladri del Comune di Curino, è stata esclusa dalla concessione medesima poiché, per mero errore materiale di trascrizione, inserita erroneamente nella rispettiva domanda presentata a suo tempo e non destinata all'approvvigionamento idrico del Comune di Ronco Biellese;

Premesso, inoltre, che con altra D.D. della Provincia di Biella 24 maggio 2005, n° 2.036, venne assentita al Comune di Curino la concessione preferenziale di cui al D.P.G.R. 05 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., per continuare a derivare da 2 sorgenti ubicate in Comune di Soprana (BI), una portata massima istantanea di litri al secondo 0,30 ed un volume massimo annuo di metri cubi annui 2.100 a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,06, per uso potabile (alimentazione acquedotto del Comune di Curino);

Dato atto che la suddetta concessione, per effetto della D.D. della Provincia di Biella n° 2.036/2005, venne accordata per un periodo di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del suddetto provvedimento e, pertanto, la stessa verrà a scadere in data 23 maggio 2035;

vista ora l'istanza datata 22 febbraio 2019, depositata e registrata in data 26 febbraio 2019, al n° 3.613 di protocollo provinciale, con cui la medesima società S.I.I. Spa, con sede in Vercelli, in qualità di Gestore del servizio idrico per conto del Comune di Curino, ha chiesto ai sensi degli articoli 31, 27 e 7 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., rispettivamente il trasferimento della titolarità della concessione in precedenza assentita con D.D. della Provincia di Biella 24 maggio 2005, n° 2.036, contestualmente a variante sostanziale, rinuncia parziale e riunione in unica utenza idrica con la captazione facente precedentemente capo alla concessione preferenziale assentita con D.D. n° 1.320/2005, per derivare una nuova portata massima istantanea di litri al

secondo 0,55 ed un volume massimo annuo di metri cubi annui 9.965, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,316 d'acqua pubblica sotterranea, tramite un gruppo di quattro sorgenti tributarie del bacino del rio Bisingana, di cui una ubicata in Comune di Soprana e tre ubicate in Comune di Curino, sempre ad uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico - gestione del servizio idrico del Comune di Curino), con restituzione dei reflui di scarico nel medesimo bacino tributario tramite collettori consortili pubblici;

ritenuto non necessario acquisire in via preventiva i pareri previsti dall'articolo 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in quanto il procedimento di variante riguarda utilizzazioni d'acqua pubblica già in esercizio, poiché legittimate in parte dal titolo citato in premessa ed in parte costituiscono oggetto della variante in via di sanatoria; captazioni tutte per le quali, tra l'altro, in data 01 marzo 2019 risultano già avviate le procedure finalizzate all'acquisizione del provvedimento, di competenza regionale, di approvazione dello studio di delimitazione delle aree di salvaguardia di captazioni ad uso potabile, da redigersi ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n° 61)", approvato con D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii;

sulla base di tali premesse;

richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.; Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

Il responsabile del procedimento, istruttore direttivo tecnico Geom. Lucio MENGHINI, a seguito delle verifiche condotte dal medesimo, propone l'adozione di formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI

Il sottoscritto Dott. Roberto CARENZO, in qualità di Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 45, del 29/06/2018 e successivi n° 72, del 28/09/2018, n° 97, del 16/11/2018, n° 110, del 28/12/2018, n° 9, del 31/01/2019 e n° 21, del 27/02/2019;

Vista e fatta propria la relazione che precede,

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04 aprile 2019, all'Albo Pretorio dei Comuni di Curino e Soprana, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).

3. l'indizione e l'effettuazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 24 maggio 2019, con ritrovo alle ore 10:00 presso la Provincia di Biella – Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

4. eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al precedente punto 2, presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

5. la trasmissione di copia della presente ordinanza, corredata da stato di consistenza/progetto delle derivazioni d'acqua pubblica, ai fini dell'espressione di parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, al Dipartimento territoriale Arpa Piemonte Nord-Est, al Comando Militare territorialmente interessato, all'Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito N° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" di Vercelli, alla A.S.L. competente, al Comune di Curino, al Comune di Soprana, oltre che alla società concessionaria richiedente.

6. le amministrazioni sopra citate possono avanzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii., una sola richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. A tal proposito detta richiesta dovrà essere formulata in modo tale da consentire, al proponente, la predisposizione della documentazione comprensiva di tutti gli elementi necessari, alle Amministrazioni coinvolte, per la sua successiva valutazione e per l'adozione della determinazione finale di competenza dell'Amministrazione richiedente.

7. di attribuire alla presente ordinanza valore di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. A tal proposito informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
- l'Ufficio interessato è il servizio V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
- il Responsabile del procedimento amministrativo e dell'istruttoria è l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio MENGHINI.

8. che le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili esclusivamente con le derivazioni oggetto della variante in via di sanatoria prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto regolamento

regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale.

10. sono escluse dal presente procedimento le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili; così come non è ammessa, nei confronti delle derivazioni concesse con DD.DD. n°1.320/2005 e n° 2036/2005, la presentazione di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, da parte di tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza con quelle oggetto della domanda di variante datata 22 febbraio 2019.

11. nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della variante, ove necessari.

12. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

13. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande parzialmente concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 15 marzo 2019.-

Il Dirigente del Servizio
Dr. Roberto CARENZO